



STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)

Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892

E-mail: info@studioperuzzi.com

Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 07/01/2014

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 1/2014

Oggetto: Assunzioni di percettori dell'indennità ASPl: Istruzioni INPS per accedere all'incentivo

*L'INPS, con la Circolare n. 175 del 18 dicembre 2013, fornisce le istruzioni operative per la fruizione del beneficio connesso alle assunzioni **a tempo pieno e indeterminato** di soggetti in godimento dell'indennità ASPl. In particolare, ai datori di lavoro interessati spetta un incentivo pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASPl cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. Tale incentivo è corrisposto sotto forma di contributo mensile solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore ed è recuperato mediante esposizione nel flusso UniEmens.*

In particolare, ai datori di lavoro interessati spetta un incentivo pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASPl cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. Il predetto incentivo è corrisposto sotto forma di contributo mensile solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore ed è recuperato mediante esposizione nel flusso UniEmens.

DESTINATARI

L'incentivo sopra indicato spetta in riferimento alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell'indennità ASPl.

A tale riguardo, l'INPS, nella Circolare n. 175/2013, precisa che si può accedere all'incentivo anche in relazione

- all'assunzione di lavoratori che, avendo inoltrato istanza di concessione dell'indennità ASPl, hanno titolo alla prestazione ma non l'hanno ancora percepita;
- in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASPl, cui sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato (art. 2, comma 15 della Legge n. 92/2012).

BENEFICIARI

Possono accedere all'incentivo in oggetto tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

OGGETTO DEL BENEFICIO

L'incentivo è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpl cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se non fosse stato assunto.

L'importo è corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.

Conseguentemente, se il lavoratore è stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO

L'accesso all'incentivo è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti all'occupazione e, dunque, della disciplina comunitaria degli aiuti "*de minimis*". Pertanto, le imprese dovranno trasmettere all'INPS apposita dichiarazione sugli aiuti "*de minimis*" (allegato n. 2 alla Circolare n. 175/2013) attestante che, nell'anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "*de minimis*". La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi "*de minimis*" già fruiti nel triennio alla data della richiesta.

Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull'utilizzo degli aiuti "*de minimis*" si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l'onere della dichiarazione.

Per quanto concerne, infine, il termine di trasmissione della dichiarazione "*de minimis*", l'INPS chiarisce che la stessa debba avvenire nel più breve tempo possibile dall'assunzione/trasformazione del lavoratore. A tale riguardo, l'Istituto evidenzia che l'inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione aziendale avverrà solo in seguito all'acquisizione della suddetta dichiarazione e decorrerà dalla data (mese) in cui è intervenuta l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del soggetto destinatario/fruttore dell'indennità ASpl.

ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

Per accedere al contributo, i datori di lavoro devono trasmettere alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi specifica dichiarazione di responsabilità (allegato n. 3 alla Circolare n. 175/2013) utilizzando la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "*L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpl)*".

L'avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione da inoltrare all'azienda secondo i consueti canali e all'intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende. Alla comunicazione dovrà essere allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell'incentivo. La Sede che autorizza l'azienda al beneficio provvederà, altresì, ad attribuire alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione "**8D**" avente il significato di "*azienda destinataria del contributo previsto dall'art. 2, c. 10bis L. 92/12 per l'assunzione di lavoratori beneficiari di ASpl*".

Per eventuali chiarimenti lo Studio rimane a Vostra disposizione.